



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 21/04/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, uno contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 01/09/2014 e l'altro contro delegazione di pagamento, stipulato in data 10/08/2011, estinti anticipatamente previa emissione dei conteggi estintivi del 18/09/2018 e del 02/09/2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

A) in relazione al contratto di finanziamento n. ***451, il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di € 1.771,75, di cui € 271,13 per "Commissioni di attivazione", € 72,00 per "Commissioni di gestione", € 1.158,62 per "Commissioni di intermediazione" e € 270,00 per "Commissioni istruttoria", al netto degli importi già rimborsati in sede di conteggio estintivo, oltre gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso;

B) in relazione al contratto di finanziamento n. ***872, in via principale, la retrocessione integrale delle commissioni di intermediazione, pari a € 1.752,00, derivante dalla nullità della relativa clausola per violazione dell'art. 2 D.P.R. n. 287/2000 e dell'art. 128–sexies T.U.B, atteso che il contratto di finanziamento è stato concluso tramite un mediatore creditizio, che risulta avere operato in qualità di "procuratore" dell'intermediario; inoltre, il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, di € 492,11 per "Commissioni di attivazione", € 302,75 per "Costi assicurativi" e € 104,02 per "Commissioni di gestione"; in via subordinata, il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo



di € 2.130,09, di cui € 1.647,34, per “Commissioni” e € 302,75 per “Costi assicurativi”, oltre gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, chiedendo la riunione dei due ricorsi ed eccependo la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato nel contratto e deciso dai Collegi ABF.

Sostiene la congruità delle somme restituite a titolo di “*commissioni di gestione*” (€ 50,71 per il finanziamento n.***451 e € 605,05 per il finanziamento n.***872) in applicazione del criterio del costo ammortizzato (IAS 39), la cui legittimità è stata confermata dalla sentenza n. 2034/18 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; peraltro ribadisce la propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di € 17,03 (finanziamento n. ***451), e di € 664,02 (finanziamento n. ***872), determinate secondo il criterio *pro rata temporis*, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo.

Con riferimento alla richiesta di ripetizione integrale delle commissioni di intermediazione, sostiene che la circostanza per la quale il contratto n. ***872 è stato sottoscritto per “*procura speciale*” dal medesimo soggetto che ha intermediato la pratica non sia sufficiente a far venir meno l'indipendenza dello stesso. Evidenzia, a tal proposito, che la procura speciale è stata conferita esclusivamente per ragioni strumentali, legate alla conclusione dei contratti, “*rimanendo in seno alla Banca ogni valutazione circa la concessione del prestito e le condizioni economiche da applicare all'operazione*”.

Afferma, in ogni caso, la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega i conferimenti di incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione.

Sostiene il difetto di legittimazione passiva per ciò che concerne il rimborso del premio assicurativo per il rischio vita, in quanto la banca, in qualità di intermediario assicurativo e conformemente a tale qualifica, ha trattenuto sul netto ricavo dell'operazione di finanziamento l'importo delle polizze e contestualmente lo ha versato alla Compagnia Assicurativa. Aggiunge che quest'ultima ha comunicato che l'importo spettante a tale titolo è di € 248,53, calcolato conformemente al criterio reso noto *ex ante* nelle condizioni generali di assicurazione.

Con riferimento alle spese assicurative a copertura del rischio impiego, evidenzia di aver sostenuto direttamente le stesse, perciò nulla è dovuto al ricorrente.

Afferma infine la natura *up front* delle spese di istruttoria, relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento.

Pertanto chiede in via principale di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni e quanto indicato dalla compagnia a titolo di premio assicurativo.

**DIRITTO**

Preliminarmente il Collegio, rilevata l'evidente connessione oggettiva e soggettiva dei due ricorsi separatamente presentati, ne dispone la riunione.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Il Collegio passa dunque all'esame nel merito dei singoli contratti.

A) Rapporto di finanziamento n. ***451

Dall'esame della documentazione contrattuale relativa al caso di specie, e in particolare dalla descrizione delle voci commissionali, risultano avere natura *up front* sia le spese di istruttoria che le commissioni di attivazione, entrambe riferite ad attività prodromiche alla concessione del finanziamento; mentre hanno incontrovertibile carattere *recurring* le commissioni di gestione, peraltro già integralmente rimborsate, in aderenza al criterio proporzionale lineare espressamente adottato nel piano di ammortamento che risulta sottoscritto dal ricorrente. Con riferimento ad esse, il Collegio, tenuto conto del più recente orientamento condiviso dai Collegi, considera pertanto applicabile il criterio di rimborso contrattuale, sicché nulla è ulteriormente dovuto a tale titolo.

Quanto al compenso dell'intermediario del credito, la resistente ha allegato il conferimento di incarico sottoscritto dal ricorrente con l'indicazione della provvigione, la quale coincide



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

con quella riportata nel contratto di finanziamento; anche tale voce, dunque, va rimborsata come *up front*.

Pertanto il Collegio, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario, ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già disposti di cui è evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	6,00%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,96%

n/c	importo	restituzioni			rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/> spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 270,00	€ 175,34	<input type="radio"/>		€ 175,34
<input type="radio"/> commissioni di attivazione (up front)	€ 536,40	€ 321,84	€ 209,00	<input type="radio"/>		€ 209,00
<input type="radio"/> commissioni di gestione (recurring)	€ 120,00	€ 72,00	€ 46,76	<input checked="" type="radio"/>	€ 50,71	€ 0,00
<input type="radio"/> costi di intermediazione (up front)	€ 1.931,04	€ 1.158,62	€ 752,40	<input type="radio"/>		€ 752,40
<input type="radio"/>				<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>				<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>				<input type="radio"/>		
tot rimborsi ancora dovuti					€ 1.136,74	
interessi legali					si	

B) Contratto di finanziamento n. ***872

Il Collegio innanzitutto esamina la domanda principale relativa alla restituzione integrale delle commissioni di intermediazione. Secondo il ricorrente, la clausola relativa alla commissione dell'intermediario del credito sarebbe nulla, in quanto il contratto è stato concluso tramite interposizione di mediatore creditizio che risulta avere operato anche in qualità di procuratore dell'istituto bancario, in violazione dell'art. 2 D.P.R. 287/2000 (oggi, dell'art. 128-sexies t.u.b.), che sanciscono il principio dell'indipendenza del mediatore creditizio. Al riguardo il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26526/2019, che ha stabilito il seguente principio di diritto: *“Nel caso di inosservanza delle disposizioni degli articoli 2 DPR 287/2000 e 128-sexies TUB, determinata dalla sottoscrizione, per conto dell'intermediario finanziario, del contratto di finanziamento da parte del mediatore già intervenuto in tale veste nella fase dell'individuazione del futuro beneficiario del finanziamento stesso, ferma restando la inestensibilità della nullità per violazione di norme imperative del contratto tra intermediario e cliente al successivo contratto di finanziamento, alla parte finanziata spetta la restituzione degli oneri derivanti dal compenso del mediatore finanziario illegittimamente computati nel costo totale del credito nonché, ricorrendone la relativa domanda e la dimostrazione a cura del danneggiato, del risarcimento riferibile all'impossibilità di concludere il contratto di finanziamento a condizioni più vantaggiose. In quest'ultimo caso, la responsabilità del finanziatore consegue alla scelta del mediatore ed all'omesso esercizio del dovere di non adibirlo ad intervenire in sua rappresentanza nella stipulazione del contratto di finanziamento”*.

Ciò premesso, risulta pertanto dirimente stabilire come vadano qualificati i soggetti intervenuti nella conclusione del contratto. Nel caso di specie, il Collegio osserva che il contratto – stipulato ad agosto 2011 – risulta sottoscritto da una società finanziaria ex art. 106 TUB in qualità di procuratore speciale dell'odierna resistente. E' in atti il “conferimento di incarico di mediazione creditizia”, sottoscritto dal ricorrente; in tale incarico è indicata come “mediatore creditizio” la stessa società che ha agito quale “procuratore speciale” e la



provvigione indicata nel conferimento d'incarico coincide con quella riportata nel contratto di finanziamento.

Dunque, applicandosi al caso di specie il principio di diritto enucleato dal Collegio di Coordinamento sopra richiamato, deve accogliersi la domanda principale del ricorrente, con conseguente obbligo dell'intermediario bancario di provvedere all'integrale restituzione della commissione di intermediazione, nella misura di € 1.752,00.

Quanto agli oneri commissionali, l'esame della documentazione contrattuale mostra, in relazione alla voce "commissioni di attivazione", il richiamo promiscuo ad attività in parte *recurring*, in parte *up front*, con conseguente opacità della clausola e considerazione della voce di costo come *recurring*.

Per ciò che concerne le commissioni di gestione, di incontestata natura *recurring*, il Collegio rileva che il contratto non fa alcun rinvio alle modalità indicate nel piano di ammortamento, sicché resta applicabile il criterio residuale di rimborso in proporzione lineare.

Con riguardo alla restituzione del premio assicurativo, il contratto fa rinvio alle condizioni di polizza, che il cliente dichiarava espressamente di aver ricevuto ed esaminato. Tuttavia, il fascicolo informativo versato in atti dall'intermediario riporta una data di aggiornamento (ottobre 2013) successiva a quella di sottoscrizione della proposta di assicurazione (10.08.2011). Pertanto, sulla scorta dell'orientamento condiviso dai Collegi, secondo cui il criterio contrattuale alternativo al *pro rata temporis* si può considerare conosciuto *ex ante* dal cliente solo quando il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e sia coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa, anche in assenza di richiamo al codice corrispondente a quello riportato nella proposta, il Collegio ritiene inapplicabile il criterio contrattuale di rimborso; il premio andrà pertanto restituito *pro rata temporis*.

Quanto alla missiva fatta pervenire dalla compagnia assicurativa all'intermediario, e versata in atti dallo stesso, ad essa ad avviso del Collegio non può riconoscersi natura ricognitiva del debito, ovvero di promessa di pagamento o di dichiarazione di avvenuto pagamento, avendo il documento evidente funzione di predisporre un mero calcolo preventivo del rimborso dovuto al cliente.

Pertanto il Collegio, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario, ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già disposti di cui è evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶		120	
rate scadute ▶		48	
rate residue		72	
TAN ▶		4,50%	

		%	
		restituzioni	
		- in proporzione lineare	60,00%
		- in proporzione alla quota	38,30%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (<i>recurring</i>)	€ 820,19	€ 492,11 <input checked="" type="radio"/>	€ 314,11 <input type="radio"/>		€ 492,11
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (<i>recurring</i>)	€ 1.181,79	€ 709,07 <input checked="" type="radio"/>	€ 452,60 <input type="radio"/>	€ 605,05	€ 104,02
<input type="radio"/>	premio assicurativo (<i>recurring</i>)	€ 504,58	€ 302,75 <input checked="" type="radio"/>	€ 193,24 <input type="radio"/>		€ 302,75
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

tot rimborsi ancora dovuti	€ 898,88
interessi legali	si



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, previa riunione dei ricorsi, in parziale accoglimento degli stessi, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.787,62, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI